

Fondazione 2° pilastro swissstaffing

Riassunto delle principali disposizioni dei piani di previdenza TEMP BASIC (valido dal 01.01.2026)

1. Definizioni

Società affiliata:

Il datore di lavoro è una società di lavoro temporaneo aderente all'associazione swissstaffing.

Fondazione:

L'istituto di previdenza ha lo scopo di assicurare le collaboratrici e i collaboratori temporanei e fissi delle Società affiliate a swissstaffing contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell'invalidità e del decesso.

Consiglio di fondazione:

L'organo supremo della Fondazione, che è responsabile della sua gestione generale. Il Consiglio di fondazione è costituito da un numero uguale di rappresentanti delle Società affiliate e di rappresentanti degli assicurati. Nel 2025 è costituito da 6 persone.

Amministrazione:

L'azienda di servizi Aon Suisse SA che amministra la Fondazione sotto l'autorità e il controllo del Consiglio di fondazione.

swissstaffing c/o Aon Suisse SA
Avenue Édouard-Dubois 20
2000 Neuchâtel
Tel.: +41 (0)58 266 28 02

LPP - LFLP:

LPP: Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

LFLP: Legge federale sul libero passaggio.

Conto di risparmio / avere di vecchiaia:

Il conto della persona assicurata, gestito dalla Fondazione, destinato a finanziare le sue prestazioni di vecchiaia. È costituito dalla quota di risparmio dei contributi versati dal datore di lavoro e dagli assicurati, dagli apporti di libero passaggio (o apporti personali), dalle eventuali attribuzioni della Fondazione e dagli interessi accreditati annualmente. Una volta all'anno oppure su richiesta, l'amministrazione emette un estratto conto annuale.

2. Chi è assicurato presso la fondazione

Ogni collaboratrice temporanea e collaboratore temporaneo che:

- ha già compiuto 17 anni e
- non ha ancora raggiunto l'età di pensionamento ai sensi dell'AVS;
- beneficia di un salario orario superiore a CHF 10.40 o di un salario annuo pari almeno a CHF 22'680.-;
- non è invalido oltre il 70 % ai sensi dell'AI.

3. Inizio dell'assicurazione

L'assicurazione inizia il 1° giorno di lavoro:

- se il contratto è stipulato per un periodo indeterminato;
- se la durata dell'impiego supera 13 settimane;
- su richiesta espressa del salariato;
- se il salariato è soggetto all'obbligo di mantenimento di figli.

E a partire dal giorno in cui:

- l'impiego, sebbene fosse previsto per un periodo inferiore, è prolungato oltre la 13a settimana, nel corso delle 52 settimane che seguono la fine dell'impiego precedente (conformemente al CCL per il settore del prestito di personale);
- è concordato il prolungamento di un impiego presso la stessa società di lavoro temporaneo, sempre che il totale del prolungamento e dell'impiego iniziale superi 13 settimane.

L'infortunio, la malattia, il servizio militare/civile e il congedo di maternità, di paternità o di assistenza non comportano la fine dell'assicurazione.

4. Obblighi dell'assicurato al momento dell'affiliazione

Al momento dell'affiliazione alla Fondazione, l'assicurato deve:

- a) apportare tutti gli averi di previdenza di cui dispone presso istituti di previdenza o di libero passaggio (obbligo legale);
- b) comunicare all'amministrazione, conformemente all'avviso d'uscita ricevuto dal suo precedente istituto di previdenza, gli importi relativi alla prestazione di libero passaggio calcolati per il giorno dell'uscita, del matrimonio e del 50° compleanno, nonché l'importo della parte LPP e le informazioni relative alla PPA e agli acquisti;
- c) inoltre chiedere al precedente istituto di previdenza il versamento della sua prestazione di libero passaggio sul conto bancario della Fondazione:

UBS Neuchâtel
IBAN CH86 0029 0290 5461 3949 H oppure
CCP 80-2-2, Conto n° 290/ 290-546139.49H
a favore di «Fondazione 2° pilastro swissstaffing»

La comunicazione deve contenere il suo cognome e nome (secondo il passaporto/la carta d'identità), il n° AVS e il nome della società di lavoro temporaneo presso la quale lavora.

5. Salario mensile assicurato

Il salario assicurato presso la Fondazione corrisponde agli elementi della rimunerazione soggetti all'AVS nonché alle indennità elencate alla cifra 5 dell'allegato al regolamento, dedotto l'importo di coordinamento LPP.

Anche gli elementi della rimunerazione che non fanno parte del salario assicurato sono menzionati alla cifra 5 dell'allegato al regolamento. Si tratta in particolare delle gratifiche e di altri premi occasionali (non garantiti, ossia che non fanno parte del salario) nonché delle indennità di turno o per ore di straordinario.

Il salario mensile assicurato che la Società affiliata comunica alla Fondazione si basa sul salario orario.

Il salario annuo massimo determinante è pari a CHF 90'720.

Esempio di calcolo del salario assicurato

Salario soggetto all'AVS nel periodo di calcolo, senza gli elementi occasionali	CHF 5'400.00
diviso per il numero delle ore del relativo periodo	160
= salario orario	CHF 33.75
Salario orario soggetto ai contributi AVS (max. CHF 41.50)*	CHF 33.75
(*Un piano di previdenza specifico può derogare a questo importo massimo del salario)	
Deduzione dell'importo di coordinamento	CHF 12.10
Salario orario assicurato (minimo CHF 1.75)	CHF 21.65
moltiplicato per il numero delle ore di lavoro effettive nel corso del mese	
Salario mensile assicurato	CHF 3'464.00

I valori dei salari "massimo", "minimo" e "importo di coordinamento" sono fissati annualmente.

6. Contributi

L'importo del contributo pagato dall'assicurato è calcolato in base al suo salario mensile assicurato, in funzione della sua età e secondo i tassi seguenti:

Contributo dell'assicurato			
Età ¹⁾	Risparmio	Rischio e spese	Totale
18 a 24 anni	0.0 %	²⁾ 0.875 %	²⁾ 0.875 %
25 a 34 anni	3.5 %	²⁾ 0.875 %	²⁾ 4.375 %
35 a 44 anni	5.0 %	²⁾ 0.875 %	²⁾ 5.875 %
45 a 54 anni	7.5 %	²⁾ 0.875 %	²⁾ 8.375 %
da 55 annual pens.	9.0 %	²⁾ 0.875 %	²⁾ 9.875 %

¹⁾ Età: anno civile meno anno di nascita.
²⁾ Per i piani che prevedono una rendita d'invalidità minima pari al 30% del salario assicurato, i premi rischio vengono aumentati dello 0.20% (0.10% datore di lavoro e 0.10% salariato).
 Per i piani che prevedono un capitale al decesso supplementare pari al 100% del salario assicurato, i premi rischio vengono aumentati dello 0.05% (0.025% datore di lavoro e 0.025% salariato).

Il contributo della Società affiliata è pari a quello dell'assicurato (tassi identici a quelli della tabella qui sopra).

7. Contributo in caso d'incapacità di lavoro a causa di malattia, infortunio, servizio militare / civile congedo di maternità / paternità / assistenza

Durante i periodi di assenza sopraindicati, il salariato percepisce delle indennità per perdita di guadagno.

Durante il periodo in cui la Società ha l'obbligo legale di versare il salario [articoli 324a CO (scala bernese) o 329f CO (congedo di maternità) o 329 g CO (congedo di paternità) o 329i CO (congedo di assistenza)] oppure in caso di indennità sostitutive soggette all'AVS, l'assicurato e il datore di lavoro continuano a pagare i contributi.

Terminato l'obbligo legale del datore di lavoro di versare il salario, i contributi non sono più dovuti, ma l'assicurato rimane affiliato alla Fondazione fino al momento dell'uscita (fine del contratto).

Se la malattia o l'infortunio portano all'invalidità, riconosciuta dall'Assicurazione federale per l'invalidità (AI), l'assicurato e il datore di lavoro sono esentati dal pagamento dei contributi durante i 9 mesi che precedono la data di riconoscimento dell'invalidità da parte dell'AI. A partire da questo momento, il pagamento dei contributi va a carico della Fondazione, alimentando in particolare il conto di risparmio.

8. Fine dell'assicurazione

L'assicurazione ha fine il giorno in cui termina il rapporto di lavoro e si estende per il mese successivo contro i rischi di decesso e di invalidità, sempre che l'assicurato non entri in servizio presso un nuovo datore di lavoro.

9. Prestazione di libero passaggio (uscita)

L'uscita dalla Fondazione dà diritto a una prestazione di libero passaggio (PLP), sempre che l'assicurato disponga di un avere di vecchiaia. La PLP è trasferita al nuovo istituto di previdenza o a un istituto di libero passaggio, secondo le informazioni fornite dall'assicurato.

In casi particolari, menzionati nel questionario, la PLP può essere pagata in contanti. Vanno osservate le restrizioni legali.

L'importo della PLP è pari all'avere di risparmio acquisito il giorno d'uscita. Le prestazioni minime previste dalla LPP e dalla LFPL sono garantite.

Un avviso d'uscita è consegnato all'assicurato che lascia la Fondazione entro 3 mesi. Esso contiene i dettagli dell'importo della sua prestazione di libero passaggio, le informazioni legali da trasmettere al nuovo istituto di previdenza e un questionario relativo al versamento. Questo questionario va obbligatoriamente compilato e rinviato all'amministrazione.

10. Prestazioni in caso di invalidità o di decesso

Se tutte le condizioni per la corresponsione sono adempiute, la Fondazione può versare le seguenti prestazioni previste dal regolamento:

a) in caso d'invalidità:

- una rendita temporanea d'invalidità calcolata in base all'avere di vecchiaia proiettato e all'aliquota di conversione (oppure almeno il 30% del salario assicurato, a seconda del piano di previdenza scelto dal datore di lavoro);
- delle rendite per figli d'invalido;
- l'esenzione dal pagamento dei contributi;

b) in caso di decesso:

- una rendita al coniuge o una liquidazione unica;
- delle rendite per orfani;
- una rendita ai coniugi divorziati;
- un capitale al decesso per gli assicurati non sposati e
- un capitale al decesso supplementare, versato in ogni caso, pari al 50% del salario assicurato (oppure al 100% del salario assicurato, a seconda del piano di previdenza scelto dal datore di lavoro).

Si raccomanda agli assicurati, per il caso del decesso, di notificare alla Fondazione i beneficiari conformemente al regolamento. I relativi moduli possono essere richiesti presto l'amministrazione.

11. Comportamento in caso di sinistro

L'assicurato o gli aventi diritto notificano il caso assicurato alla Società affiliata, la quale riunirà le informazioni necessarie per la pratica e si assumerà l'incarico di contattare l'amministrazione.

L'assicurato o gli aventi diritto sono responsabili di fornire tutte le indicazioni necessarie alla pratica.

12. Prestazioni di vecchiaia

All'età di pensionamento secondo l'AVS sono corrisposte le prestazioni seguenti:

- una rendita di vecchiaia oppure;
- un capitale di vecchiaia, sempre che l'assicurato inoltre la relativa domanda scritta all'amministrazione; per le persone sposate è necessario il consenso scritto del coniuge con firma autenticata da un notaio;
- delle rendite per figli di pensionato, sempre che le condizioni per la corresponsione siano adempiute.

Il pensionamento anticipato è ammesso a partire dall'età di 58 anni; il pensionamento può essere differito fino all'età di 70 anni, a condizione che il datore di lavoro acconsenta.

In caso di riduzione del grado d'occupazione in ragione del 20% almeno dopo il 58° compleanno, l'assicurato può chiedere la corresponsione di una rendita di vecchiaia parziale.

Esiste la possibilità di aprire un conto pensionamento anticipato.

13. Promozione della proprietà d'abitazioni

L'assicurato può chiedere un prelievo anticipato di una parte o del totale del suo avere di risparmio individuale (con restrizioni a partire dall'età di 50 anni) per un'abitazione di proprietà. Secondo la LPP, l'importo minimo del prelievo anticipato è fissato a CHF 20'000.–.

In caso di prelievo anticipato, le prestazioni della Fondazione sono ridotte e l'assicurato valuterà se desidera stipulare, per proprio conto, un'assicurazione complementare a titolo privato presso una compagnia d'assicurazioni.

Come alternativa, l'assicurato può costituire in pegno il totale o una parte del suo avere di previdenza (con restrizioni).